

Roma 21/5/2003  
Prot. n. F320/24145  
Garante per la protezione dei dati personali

Alla Comunità di lavoro regio Insubrica  
Casella Postale 325  
CH 6828 Balerna Mezzana

OGGETTO: richiesta di informazioni del 23.12-2002 relativa al sistema di videosorveglianza utilizzato dalla Guardia di finanza in località Chiasso.

In relazione alla richiesta di informazioni in oggetto si comunica che questa Autorità è stata informalmente consultata prima dell'installazione delle apparecchiature di ripresa ed ha, in prima circostanza, indicato già gli adempimenti e le modalità da osservare per conformare l'uso delle medesime apparecchiature alle disposizioni della legge 31.12.1996, n. 675, ricevendo ampie assicurazioni circa il pieno rispetto anche di altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Successivamente alla installazione delle apparecchiature, l'Autorità non ha ricevuto segnalazioni o reclami ma, di seguito alla vostra richiesta, si è ritenuto opportuno acquisire comunque dal Corpo della Guardia di finanza elementi di conoscenza rispetto a quanto precedentemente indicato. Ciò al fine di verificare se il Corpo abbia adottato, nell'esercizio dell'attività in questione, tutti i suggerimenti e le indicazioni a suo tempo fornite dal Garante per rendere l'attività di videosorveglianza, che è stata intrapresa nell'ambito delle misure di vigilanza presso i valichi di frontiera dopo l'entrata in vigore della legge 23.11.2001, n. 409 (c.d. "scudo fiscale"), conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Stando agli elementi preliminari forniti dalla Guardia di finanza, risulta allo stato che:

- il sistema di rilevazione ha come esclusiva finalità il monitoraggio di autoveicoli ai fini della prevenzione e repressione di reati e di illeciti valutari;
- la presenza delle telecamere risulta segnalata mediante cartelli stradali riportanti la dicitura in lingua italiana ed inglese "su questa strada si effettua il monitoraggio del traffico tramite videosorveglianza ai fini dell' accertamento e della repressione dei reati e degli illeciti amministrativi", cartelli per i quali il Comando generale della Guardia di finanza ha assicurato di avere già disposto un'integrazione con altre indicazioni necessarie in base all'art. 10 dalla legge 31.12.1996, n. 675;
- quanto all'angolo visuale, il sistema procede al rilevamento e alla memorizzazione delle sole targhe dei veicoli in transito;
- i dati memorizzati sono memorizzati solo per 15 giorni, trascorsi i quali si procede automaticamente alla loro cancellazione. Il sistema non consente stampe o trasferimenti sistematici di dati su supporto magnetico, fatta eccezione la possibilità di trasferire singole foto di targhe su floppy disk. La Guardia di finanza ha rappresentato che comunque non si sono fino ad oggi presentate esigenze tali da richiedere tale operazione di trasferimento.

Quanto sopra si comunica immediatamente dopo la ricezione delle prime informazioni dalla Guardia di finanza. Si rappresenta peraltro che l'Autorità proseguirà le verifiche preliminari per accertare il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, codesta Comunità di lavoro potrà anche far pervenire eventuali utili elementi di vantazione.

L'Autorità è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Buttarelli